



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 giugno 2010 (01.07)
(OR. en)**

11619/10

**AGRI 246
AGRIORG 17**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 25 giugno 2010
Destinatario: Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

Oggetto:

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2010)337 definitivo.

All.: COM(2010)337 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.6.2010
COM(2010)337 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO**

relativa al monopolio tedesco degli alcolici

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa al monopolio tedesco degli alcolici

1. INTRODUZIONE

Conformemente all'articolo 184, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), la Commissione, anteriormente al 31 dicembre 2009, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della deroga prevista, riguardante il monopolio tedesco degli alcolici, inclusiva di «una valutazione degli aiuti accordati nell'ambito di detto monopolio, corredata di proposte appropriate».

Ai fini della presente relazione, la Commissione si è basata sulle informazioni presentate annualmente dalle autorità tedesche sul funzionamento del sistema nonché sulle informazioni provenienti da altre fonti.

Alcol etilico

Esistono principalmente due categorie di alcol etilico o etanolo:

- l'alcol di origine agricola, prodotto dalla fermentazione e dalla distillazione di prodotti agricoli quali i cereali, le barbabietole da zucchero, le patate e la frutta, viene utilizzato per il consumo umano (bevande ed aceto), nel settore dei biocarburanti (in questo caso si chiama bioetanolo o etanolo combustibile) e in altre applicazioni industriali;

- l'alcol sintetico, prodotto a partire da materie prime dell'industria petrolchimica (ovvero dai derivati del petrolio), che è destinato unicamente al mercato industriale (prodotti farmaceutici, cosmetici, vernici, detersivi, liquidi detersivi per parabrezza, rivestimenti di superfici, ecc.).

Poiché il suo tenore di alcol è compreso fra 80 % e 99,9 % vol., l'alcol etilico, in particolare quello il cui tenore di alcol è superiore a 96 % vol., non presenta alcuna caratteristica organolettica specifica. E' privo di sapore ed incolore ed è spesso denominato «alcol neutro».

In questi ultimi anni, la produzione e l'utilizzo di alcol nel settore dei biocarburanti ha registrato in tutto il mondo un tasso di crescita senza pari (principalmente negli Stati Uniti). Nel 2003, l'Unione europea ha adottato una direttiva sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti¹ e, nel mese di aprile 2009, una direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili². Il regolamento (CE) n. 670/2003 del Consiglio stabilisce misure specifiche relative al mercato nel settore dell'alcol etilico di origine agricola³ sotto forma di organizzazione comune di mercato «leggera». Tale

¹ Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Gazzetta ufficiale L 123 del 17.5.2003.

² Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, Gazzetta ufficiale L 140 del 4.6.2009.

³ Regolamento (CE) n. 670/2003, del Consiglio, Gazzetta ufficiale L 96 del Consiglio del 15.4.2003, pag. 6.

regolamento introduce la possibilità di applicare un sistema di sorveglianza del commercio mediante certificati per l'alcol agricolo ed ha posto il settore dell'alcol sotto l'autorità del Comitato di gestione per i vini. Esso prevede altresì che la Commissione, sulla base delle informazioni trasmesse dagli Stati membri, pubblichi un bilancio comunitario annuo di tali mercati. Infine, tale regolamento contiene una deroga alle disposizioni relative agli aiuti di Stato per il monopolio tedesco degli alcolici. Il regolamento è stato poi inserito nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (regolamento unico OCM).

Il mercato dell'alcol etilico di origine agricola nell'UE

Nel 2008, l'UE-27 ha prodotto circa 40,5 milioni di ettolitri di alcol etilico di origine agricola, principalmente a partire da cereali (22,3 milioni di hl) e di barbabietola da zucchero/melassa (15,9 milioni di hl), di vino (2,4 milioni di hl), di patate (250 000 hl), di frutta (200 000 hl) e di altre materie prime (1,3 milioni di hl).

Nel 2008 i principali produttori di alcol di origine agricola nell'UE sono stati: la Francia (15,4 milioni di hl), la Germania (5,9 milioni di hl), la Spagna (5,4 milioni di hl) e la Polonia (1,9 milioni di hl).

Dai dati Eurostat sul commercio emerge che, nel corso del 2008, l'UE-27 ha importato un totale di 13 milioni di hl di alcol etilico (più del doppio dei 5,6 milioni di hl importati nel 2006). il principale fornitore dell'UE rimane il Brasile con 7,3 milioni di hl (ossia il 56% delle importazioni).

Nel 2008, il consumo interno di alcol etilico è salito a 52,6 milioni di hl, il che rappresenta il 9% in più rispetto al 2007. Questo aumento è dovuto principalmente al crescente utilizzo di alcol etilico nel settore dei carburanti: 28,7 milioni di hl nel 2008, il che corrisponde ad un aumento del 38% rispetto al 2007.

2. FUNZIONAMENTO DEL MONOPOLIO TEDESCO DEGLI ALCOLICI

2.1. Evoluzione del monopolio

Il monopolio degli alcolici, ufficialmente istituito nel 1918, è un monopolio finanziario ed un'organizzazione nazionale di mercato nel settore dell'alcol etilico. Il suo fondamento giuridico è la legge tedesca dell'8 aprile 1922 sul monopolio degli alcolici (*Gesetz über das Branntweinmonopol*), modificata da ultimo dalla legge del 15 luglio 2006⁴.

La principale caratteristica del monopolio tedesco degli alcoolici è l'organizzazione in due fasi del suo processo produttivo: in un primo tempo, i distillatori producono alcol greggio a partire dalle patate, dai cereali o dalla frutta. In un secondo tempo, la quasi totalità dell'alcol di origine agricola prodotto sotto l'egida del monopolio degli alcoolici viene consegnato all'amministrazione federale del monopolio degli alcoolici (BfB⁵), ovvero l'autorità incaricata dell'organizzazione di questo mercato in Germania. La BfB disciplina la produzione di alcol conferendo ai distillatori diritti di distillazione nominali (cfr. sezione 2.4) e fissando i prezzi d'acquisto che in linea di massima coprono i costi del produttore (cfr. sezione 2.5). I diritti di distillazione sono fissati su base annua (espressi in percentuale del totale dei diritti) a diversi

⁴ *Bundesgesetzblatt I*, pag. 1594.


⁵ *Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*.

livelli da un anno all'altro, a seconda della domanda di alcol di origine agricola. La BfB è giuridicamente tenuta ad acquistare l'alcol di origine agricola prodotto nell'ambito dei diritti di distillazione nominali ai prezzi stabiliti. Un prezzo ridotto, stabilito ad un livello estremamente basso, viene applicato alla produzione in eccesso. Il monopolio offre quindi ai produttori di alcol una certa garanzia quanto ai prezzi ed ai guadagni.

2.2. Parte del monopolio sul mercato tedesco

Durante l'anno civile 2007, la Germania ha prodotto complessivamente 5 milioni di hl di alcol etilico di origine agricola. Il volume prodotto dalle distillerie nell'ambito del monopolio ammonta a circa 590 000 hl, ovvero pressappoco il 12% della produzione di alcol di origine agricola (cfr. il grafico in appresso). L'alcol prodotto nell'ambito del monopolio è stato ottenuto essenzialmente a partire dai cereali (59%) e dalle patate (quasi il 34%), visto che la frutta rappresenta solo il 7% mentre l'alcol prodotto al di fuori del monopolio proviene per lo più dai cereali (il 57%) ma anche dalla melassa e dalle barbabietole da zucchero (il 37%).

Grafico 1: Produzione di alcol di origine agricola in Germania nel 2007 (hl A)



2.3. Classificazione delle distillerie facenti parte del monopolio

Dall'ultima riforma del monopolio tedesco degli alcolici che risale al 1999, il monopolio include solamente distillerie agricole, distillerie cooperative di frutticoltori (distillerie sotto sigillo), distillerie agricole e industriali di piccole dimensioni e proprietari di materie prime. Questa classificazione di base opera una distinzione fra le distillerie sotto sigillo e le distillerie a regime forfettario mediante un sistema di misurazione produzione/imposte:

- **le distillerie sotto sigillo (*Verschlussbrennereien*)** sono distillerie in cui tutti i vapori dell'alcol vengono condensati in sistemi di produzione e di raffinazione chiusi mediante sigilli apposti dalla dogana ed in cui l'alcol è convogliato mediante apposite tubature in cisterne o barili (entrambi sigillati in maniera analoga), o mediante strumenti di misurazione ufficiali. Le distillerie sigillate si suddividono a loro volta in:

distillerie agricole (*Landwirtschaftliche Brennereien*) che sono sempre collegate ad un'azienda agricola. In linea di massima, esse sono autorizzate a trasformare unicamente patate e cereali (grano, triticale, mais e segale). In Germania esistono circa 677 piccole e medie distillerie di questo tipo;

- **distillerie cooperative di frutticoltori (*Obstgemeinschaftsbrennereien*)** che possono trasformare unicamente frutta, bacche, vino, fecce di vino, mosto, radici o loro residui. Si tratta di distillerie «sotto sigillo», gestite da un'associazione o da una cooperativa in cui l'alcol viene prodotto unicamente a partire dai prodotti forniti dai loro membri. Ogni membro dispone di una quota di produzione nell'ambito del monopolio pari a 300 litri di alcol;
- nelle **distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario (*Abfindungsbrennereien*)**, viceversa, non vi sono né sigilli né altri tipi di dispositivi di chiusura e la produzione di alcol viene misurata in base al volume e al tipo delle materie prime (essenzialmente frutta) nonché ai tassi di resa stabiliti per i diversi tipi. Per beneficiare dello statuto di distilleria di piccole dimensioni ai sensi della legislazione relativa al monopolio, una distilleria deve rispettare i limiti di «produzione ammissibile» (da 50 a 300 litri di alcol all'anno). Queste distillerie possono consegnare l'alcol prodotto al monopolio o commercializzarlo direttamente sotto forma di distillati o di acquavite. In quest'ultimo caso esse fruiscono - conformemente alla normativa comunitaria - di un tipo ridotto di accise pari a 10,22 EUR/litro invece del tasso normale di 13,03 EUR/litro⁶.
- Oltre alle distillerie sotto sigillo ed alle distillerie in regime forfettario esiste la categoria distinta dei **proprietari delle materie prime (*Stoffbesitzer*)**. Si tratta di privati che non dispongono di attrezzature proprie di distillazione e che si servono quindi delle attrezzature di una distilleria in regime forfettario per trasformare i propri prodotti in 50 litri al massimo di alcol all'anno. Per ragioni storiche, questa forma di distillazione è consentita soltanto in zone specifiche della Germania meridionale. L'alcol prodotto per tali proprietari di materie prime è soggetto ad un tipo ridotto di accise allorché i distillati vengono commercializzati dai produttori stessi. Analogamente alle distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario questi proprietari possono consegnare l'alcol al monopolio.

Durante la campagna 2007/08, le distillerie di piccole dimensioni, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutticoltori hanno prodotto all'incirca 75 000 hl di alcol di cui pressappoco 50 000 hl sono stati consegnati alla BfB.

2.4. Diritti di distillazione

Un diritto di distillazione è il diritto, connesso ad una particolare distilleria, di ricevere il prezzo d'acquisto stabilito dalla BfB, per un determinato volume di alcol (diritto nominale di distillazione). Si tratta pertanto di un beneficio che consente alla distilleria di produrre alcol ad un prezzo fisso. Inoltre, esso costituisce lo strumento di base per disciplinare la produzione di alcol. La legge tedesca sul monopolio degli alcolici fa sì che la BfB possa ridurre i diritti di distillazione di ogni distilleria in funzione dei volumi stoccati, della domanda prevedibile e delle risorse finanziarie disponibili e che stabilisca diritti di distillazione annuali (come

⁶ Direttiva 92/83/CE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, GU L 31 del 7.2.1992, pag. 48.

percentuale dei diritti nominali di distillazione) diversi da una campagna di produzione all'altra.

Conformemente alla legislazione relativa al monopolio, le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime, le distillerie cooperative di frutticoltori e le distillerie sotto sigillo non sono soggetti a quote di produzione nel senso giuridico del termine (*Brennrechte*), ma dispongono di un diritto di produrre una determinata quantità annua di alcol; a differenza dei diritti di distillazione, tali limiti non cambiano da un anno all'altro. Queste distillerie hanno la facoltà di consegnare alcol greggio alla BfB, ma non sono tenute a farlo.

2.5. Prezzo d'acquisto

Il funzionamento del monopolio si basa sul principio che i produttori di alcol greggio ricevono, per il loro prodotto, un prezzo di acquisto superiore a quello del mercato, che è poi il sussidio grazie al quale essi possono continuare a sussistere. L'alcol raccolto e rettificato dal monopolio è venduto a diversi acquirenti commerciali.

La BfB stabilisce annualmente il prezzo base d'acquisto per l'alcol in funzione dei costi di produzione medi di una distilleria correttamente gestita che produce alcol a partire dalle patate e che registra una produzione annua che può essere inferiore o pari a 600 hl di alcol.

Per tutte le distillerie di dimensioni maggiori, il prezzo base si riduce di una percentuale dei costi di produzione variabile a seconda della produzione (quanto maggiori le dimensioni della distilleria tanto maggiore è la riduzione).

La normativa sul monopolio stabilisce prezzi d'acquisto speciali per l'alcol prodotto dalle distillerie cooperative di frutticoltori, dalle distillerie di piccole dimensioni e dai proprietari di materie prime; questi speciali prezzi d'acquisto vengono determinati in funzione del prezzo di base dell'alcol maggiorato di diversi supplementi.

Tabella 1: quantitativi di alcol acquistato dalla BfB nel corso della campagna di commercializzazione 2007/08⁷:

<i>Acquisti di alcool greggio prodotto a partire da:</i>	hl di alcol	Prezzo d'acquisto in EUR/hl di alcol *	Spesa BfB in EUR *
Patate	204 974	126,66	25 962 000
Cereali	340 279	141,58	48 178 000
Polpa di frutta	51 514	354,31	18 252 000
Subtotale	596 767	154,82	92 392 000
<i>Volumi addizionali di alcool greggio acquistati dalla BfB</i>	22 811	58,09	1 325 000

⁷ La campagna di commercializzazione va dal 1° ottobre al 30 settembre.

Totale	619 578	151,26	93 717 000
---------------	----------------	---------------	-------------------

* inclusi i costi di raccolta; le spese complessive della BfB ammontano a circa 120 milioni di EUR.

Il prezzo viene calcolato in modo da favorire il più possibile gli agricoltori che forniscono la materia prima.

Il processo di distillazione è caratterizzato dal fatto che il 10% iniziale e il 10% finale di alcol prodotto (chiamati «testa» e «coda» della distillazione) sono di scarsa qualità a causa dell'elevato tenore di oli di flemma e di alcol, che li rende utilizzabili soltanto dopo un'ulteriore trasformazione o distillazione. Va osservato che, nonostante la scarsa qualità, questo 20% della produzione è acquistato dal monopolio agli stessi prezzi vantaggiosi ai quali sono venduti i volumi di miglior qualità. In tal modo, oltre agli agricoltori, anche le distillerie sono beneficiarie del monopolio.

2.6. Trasformazione e vendita di alcol da parte del monopolio

2.6.1. *Trasformazione*

Una volta raccolto, l'alcol greggio viene lavorato nelle tre raffinerie della BfB, site a Monaco di Baviera, Wittenberg e Norimberga, che hanno una capacità complessiva di rettificazione di 600 000 hl.

L'amministrazione del monopolio dà lavoro a circa 90 persone.

Una volta consegnato dai produttori, l'alcol greggio ha un titolo alcolimetrico pari all'85% approssimativamente e viene trasformato in alcol puro a 96% e a 99% vol. Il volume ottenuto dalla trasformazione di alcol nella campagna di commercializzazione 2007/08 è salito a 546 000 hl.

2.6.2. *Vendita di alcol*

La BfB vende il proprio alcol esclusivamente alle imprese ubicate in Germania. La vendita ha luogo mediante sette punti vendita appartenenti alla BfB. L'alcol puro è venduto principalmente ai settori («prioritari») delle bevande alcoliche, dell'alimentazione e dei prodotti farmaceutici e cosmetici. Inoltre, l'alcol terziario denaturato fa parte dell'elaborazione di prodotti antigelo e di detersivi per lavare i parabrezza nonché dell'alcol metilico.

Nel 2008, il monopolio ha venduto circa 555.000 hl di alcool, di cui:

- il **53%** al **settore industriale**, segnatamente ai settori dei prodotti cosmetici (30% del totale) e farmaceutici (8%);
- il **47%** al **settore alimentare**, segnatamente quello delle bevande (33% del totale) e dei prodotti alimentari (13%).

Tabella 2: volume delle vendite della BfB nel settore prioritario dal 2004 al 2008, espresse in ettolitri:

	2004	2005	2006	2007	2008
--	------	------	------	------	------

Settore alimentare:	333 278	339 264	292 555	232 200	259 014
- per le bevande alcoliche	265 675	274 034	213 998	151 004	185 387
- per i prodotti alimentari	67 603	65 230	78 557	81 196	73 627
Settore industriale	298 865	292 376	295 002	294 356	295 602
Prodotti farmaceutici	44 658	38 464	37 393	42 467	43 191
Cosmetici	157 134	164 890	154 917	175 461	168 161
- Alcol industriale di altro tipo	97 073	89 022	102 692	76 428	84 250
Combustibile	0	0	0	0	0
Altri usi	0	0	0	0	0
Totale	632 143	631 640	587 557	526 556	554 616

Alcuni operatori economici affermano che i prezzi a cui la BfB vende i propri prodotti si collocano al di sotto del livello di mercato. Nella campagna 2007/08 la BfB ha venduto alcol ai seguenti prezzi medi:

- alcol per bevande alcoliche e prodotti alimentari - 70 EUR/hl,
- prodotti farmaceutici e cosmetici - 73 EUR/hl,
- altri usi industriali - 59 EUR/hl.

Per quanto riguarda le vendite ai settori dei prodotti farmaceutici e cosmetici, va osservato che, ai sensi della legge tedesca sul monopolio degli alcolici, l'alcool sintetico può essere venduto al settore dei prodotti cosmetici a condizione che un volume minimo di 200 000 hl all'anno di alcol agricolo sia stato precedentemente venduto a tal fine, il che equivale, nella pratica, a vietare l'accesso a questo mercato ai produttori di alcol sintetico.

Non si vende nessun tipo di alcol da destinare alla produzione di biocarburanti.

2.7. Concessione di un aiuto di Stato da parte del governo tedesco mediante il monopolio

L'aiuto statale concesso mediante il monopolio corrisponde alla differenza tra il costo d'acquisto dell'alcol greggio a prezzi elevati e i redditi provenienti dalla vendita di alcol ai prezzi di mercato dopo la rettificazione, tenuto conto dei costi di raccolta, di trasformazione e di funzionamento a carico della BfB.

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ha fissato a 110 milioni di EUR l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può essere concesso dal governo tedesco nell'ambito del monopolio. Questo limite è stato rispettato mentre il volume degli aiuti è diminuito passando da 110 milioni di EUR nel 2003 a quasi 80 milioni di EUR nel 2008. I quantitativi venduti dal monopolio sono pertanto diminuiti durante questo periodo, passando da 640 000 hl nel 2003 a 555 000 hl nel 2008.

La riduzione del bilancio è una conseguenza della riforma del monopolio intrapresa nel 1999. Come conseguenza di questa riforma, le distillerie industriali escono dal monopolio in cambio di pagamenti compensativi che possono arrivare fino a 257,50 EUR/hl di diritti di distillazione nominali, a seconda del tipo di distilleria e della data di ritiro. Tali pagamenti costituiscono un aiuto che lo Stato concede durante cinque campagne di commercializzazione per aiutare le distillerie a mantenere le loro attività in un contesto di mercato aperto. Tra il

2001 e il 2008 circa 70 distillerie hanno deciso di ritirarsi dal monopolio in cambio di tali pagamenti compensativi. Anche la riforma del 1999 ha introdotto alcuni tagli nei prezzi di acquisto per le distillerie agricole rimaste sotto il regime del monopolio dell'alcool.

Ulteriori riduzioni dell'aiuto annuo hanno comportato una riduzione generale della totalità degli aiuti finanziari concessi al monopolio dal governo federale, accompagnata da una riduzione della produzione annua autorizzata, per le distillerie agricole, pari al 50% massimo dei propri diritti di distillazione nominali.

3. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

3.1. Incidenza sulle aziende agricole e le distillerie

Esistono all'incirca 677 distillerie agricole di piccole e medie dimensioni. Pressappoco 7 000 aziende agricole a gestione familiare che producono patate e/o cereali destinati alla produzione di alcol sono associate a tali distillerie, che rappresentano circa 4 000 posti di lavoro a tempo pieno. Queste aziende agricole riservano solo una parte dei loro terreni agricoli alla coltivazione di materie prime destinate alla produzione di alcol, il che significa che per gli agricoltori il monopolio è soltanto una fonte supplementare di reddito. Si annoverano inoltre all'incirca 28 000 distillerie di piccole dimensioni (di cui circa 20 000 all'anno sono operative), 8 distillerie cooperative di frutticoltori in regime forfettario e circa 425 000 proprietari di materie prime (di cui una media di 100 000 all'anno è in attività).

Per quanto riguarda le distillerie agricole (674), che nel 2007 hanno fornito al monopolio 538 921 hl di alcol prodotto a partire dalle patate e/o dai cereali, il loro volume di produzione medio per distilleria è stato di 800 hl di alcol ed esse hanno percepito mediamente un prezzo d'acquisto complessivo di 107 000 EUR all'anno. Per quanto riguarda le distillerie cooperative, se si considera una distilleria cooperativa media, formata da 15 membri e che produce annualmente circa 2 500 hl di alcol a partire dalle patate, ogni agricoltore ha percepito un prezzo annuo totale di circa 15 000 EUR. Il prezzo d'acquisto totale include i costi di produzione cui deve far fronte la distilleria (materie prime, energia, manutenzione, ecc.)⁸.

Le distillerie di piccole dimensioni che operano in regime forfettario, autorizzate a produrre annualmente fino a 300 litri di alcol, percepiscono un prezzo d'acquisto annuo complessivo di 1 000 EUR⁹. Questo aiuto costituisce solo una piccola parte del reddito individuale ma può rivelarsi determinante nella decisione di proseguire l'attività. Va osservato che tali limiti di produzione possono cumularsi (fino a 3 000 litri su dieci anni), dando vita ad un'economia di scala. Il monopolio contribuisce in realtà a mantenere un livello elevato di prezzi per l'alcol prodotto a partire dalla frutta.

Importanza regionale delle distillerie agricole

Il monopolio dell'alcol svolge una funzione di rilievo nell'economia locale di alcune regioni della Germania, segnatamente in quelle nelle quali il numero di distillerie è elevato. Nel 2009, l'87% di tutte le distillerie agricole sottoposte al monopolio erano suddivise fra cinque Länder:

⁸ La differenza nell'aiuto ricevuto per i diversi tipi di distilleria è dovuta, fra le altre cose, ai diversi prezzi di acquisto fissati in funzione dei volumi prodotti.

⁹ 1 000 EUR = 3 hl x 354,31 EUR/hl (cfr. tabella 1).

Baviera (157), Renania-Palatinato (115), Renania del Nord-Westfalia (118), Bassa Sassonia e Brema (93) e Baden-Württemberg (79).

Tabella 3: Distribuzione geografica delle distillerie agricole e delle loro quote di produzione per *Land* (2009)

Land	Numero di distillerie	Quota di produzione nominale di alcol in hl
Baden-Württemberg	79	60 888
Baviera	157	295 743
Brandeburgo	15	56 945
Brema	1	545
Hessen	24	12 775
Meclemburgo-Pomerania occidentale	3	8 490
Bassa Sassonia	92	211 950
Renania del Nord-Westfalia	118	136 879
Renania-Palatinato	115	46 704
Saarland	31	26 106
Sassonia	1	720
Sassonia Anhalt	6	26 699
Schleswig-Holstein	3	3 560

3.2. Incidenza sul mercato dell'alcol in Germania e nell'UE

Il monopolio commercializza sul mercato tedesco (valutato a circa 3,1 milioni di hl esclusi i biocarburanti) ingenti quantitativi di alcol (fra 0,5 e 0,6 milioni di hl), in particolare nel settore delle bevande e nel settore industriale.

Tabella 4: Parte dell'alcol venduto dal monopolio sul mercato tedesco nel **2008** (in migliaia di hl) :

	Vendite mediante il monopolio	Mercato tedesco	%
Uso alimentare	259	1938	13%
Bevande	185	346	53%
Prodotti alimentari	74	1591	5%
Settore industriale	296	1142	26%
Combustibile	0	4740	0%

Inoltre, il volume di alcol sovvenzionato dal monopolio può avere un'incidenza anche sul mercato europeo (valutato a 23,9 milioni di hl esclusi i biocarburanti). Le parti interessate sostengono che i quantitativi sovvenzionati dalla Germania possono influire sul livello dei prezzi dell'alcol sul mercato dell'UE.

3.3. Incidenza sull'ambiente

Secondo il governo tedesco, il monopolio contribuirebbe a mantenere in attività i frutteti di tipo tradizionale che forniscono la materia prima necessaria ai distillatori di piccole dimensioni ai distillatori di frutta. Essi costituiscono un valore ecologico in termini di flora e fauna e contribuiscono a mantenere una varietà unica di specie animali rare. Infine, i frutteti proteggono i terreni dall'erosione ed immagazzinano l'acqua in modo da assicurare una certa umidità atmosferica.

Nel caso delle distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, gli aiuti concessi dal monopolio sono senz'altro limitati ma sono anche necessari per consentire agli agricoltori di continuare a coltivare alberi da frutto, importante elemento del paesaggio. Tuttavia, va osservato che, in alcune regioni degli Stati membri limitrofi, che non rientrano in tale monopolio, si trovano paesaggi simili a quello delle regioni tedesche prese in considerazione.

3.4. Situazione negli altri Stati membri

Vale la pena segnalare che anche in altri Stati membri, quali l'Austria o la Polonia, si produce alcol nelle distillerie agricole di piccole dimensioni ma che non viene concessa alcuna sovvenzione né per l'alcol né per il distillato. Ciò nonostante, vari Stati membri prevedono un esonero fiscale per le distillerie di questo tipo.

Inoltre, in Francia il monopolio di alcool, istituito nel 1916, è stato soppresso nel 1991. La totalità dell'alcol agricolo veniva generalmente acquistata dal governo a prezzi garantiti. L'adozione di tale sistema comportò il costante aumento della produzione di alcol dato che lo Stato si era impegnato ad acquistare la totalità della produzione. Attualmente restano solo poche distillerie agricole, per lo più in Alsazia.

4. CONCLUSIONI

Il funzionamento del monopolio tedesco degli alcolici è basato su una deroga temporale alle norme relative agli aiuti di Stato. L'aiuto concesso dal monopolio è un aiuto al funzionamento, altrimenti non consentito dalla normativa che disciplina gli aiuti di Stato. L'effetto distorsivo di questo aiuto di Stato è tuttavia limitato, dato che i quantitativi di alcool che fruiscono dell'aiuto sono molto limitati e rappresentano attualmente meno del 10% della produzione complessiva di alcol etilico di origine agricola in Germania.

Viceversa, il monopolio tedesco dell'alcol presenta numerosi vantaggi. Esso svolge una funzione importante nelle regioni in cui le aziende agricole di piccole e medie dimensioni dipendono ancora dagli aiuti percepiti per la distillazione dell'alcol. In particolare, esso consente alle piccole distillerie di frutticoltori, la cui produzione locale è molto limitata, di mantenere i frutteti tradizionali e, al tempo stesso, di garantire ai produttori redditi stabili.

Chiaramente, poiché il Consiglio ha concesso una deroga per il monopolio tedesco degli alcolici soltanto durante un «periodo limitato di tempo»¹⁰, le distillerie che operano nell'ambito del monopolio dovranno subire una ristrutturazione in modo da prepararsi alla soppressione dell'aiuto di Stato in un prossimo futuro. Alcune distillerie hanno già compiuto sforzi notevoli per prepararsi ad entrare nel mercato libero creando cooperative, investendo in attrezzature a minor consumo energetico in modo da ridurre i costi di produzione e commercializzando direttamente il proprio alcol. Tuttavia, occorre più tempo per agevolare questo processo di adeguamento e consentire ai distillatori di sopravvivere sul libero mercato.

Tenendo conto di tutti gli elementi finora enunciati, nonché della richiesta esplicitamente formulata dalla Germania di proroga della deroga, si propone di mantenere il monopolio per un periodo limitato di tempo. Tale periodo transitorio finale contribuirebbe ad agevolare la transizione e la necessaria ristrutturazione delle distillerie. Ciò nonostante, si segnala che le

¹⁰ Considerando n. 91 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (Regolamento unico per le OCM).

restrizioni relative all'accesso al mercato per le imprese straniere ed i produttori di alcol sintetico saranno soppresse a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Si propone di mettere fine gradualmente al monopolio in base al seguente calendario: le distillerie agricole sotto sigillo che trasformano cereali e patate possono continuare a ricevere dal monopolio un aiuto gradualmente decrescente sino alla fine del 2013. Solamente le distillerie di piccole dimensioni in regime forfettario, i proprietari di materie prime e le distillerie cooperative di frutticoltori che producono quantitativi molto ridotti di alcol (60 000 hl all'anno) continueranno ad esercitare la propria attività nell'ambito del monopolio e di beneficiare dell'aiuto, sino alla fine del 2017.

Il monopolio non potrà essere mantenuto oltre questa data. Al termine del periodo transitorio, la Germania potrà ricorrere alla possibilità che le viene offerta di trasferire allo sviluppo rurale almeno una parte dei fondi assegnati al monopolio per finanziare, ad esempio, misure atte a migliorare la trasformazione e la commercializzazione, a sviluppare nuovi prodotti, a rafforzare la cooperazione fra gli agricoltori e le distillerie oppure a tutelare i frutteti tradizionali, che, secondo le autorità tedesche, presentano particolari vantaggi ambientali.